REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Owner del documento	Processo di riferimento	Data ultimo aggiornamento
Corporate Affairs	- SOGGETTI COLLEGATI	09.10.2025

GUBER

CRONISTORIA REVISIONI

Indice revis.	Data revisione	Descrizione revisione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
0	24.05.2018	Prima emissione	Amministratore Delegato		CdA 25.05.2018
1	16.10.2018	Revisione con introduzione "Blocked List"	Amministratore Delegato	Compliance	CdA 25.10.2018
2	04.10.2019	Revisione con aggiornamento scheda	Amministratore Delegato	Compliance	CdA 10.10.2019
3	02.03.2020	Revisione operativa richiesta dal Comitato	Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati	Compliance	CdA 23.03.2020
4	08.10.2020	Revisione	Amministratore Delegato Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati	Compliance Studio P&P	CdA 15.10.2020
5	25.01.2021	Revisione con attribuzione specifica di poteri di censimento al Comitato	Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati	Compliance	CdA 28.01.2021
6	08.02.2021	Revisione schede per il censimento	Segreteria di Direzione Affari Legali e Societari	Compliance	Comitato 09.02.2021
7	13.06.2023	Allineamento alla normativa applicabile (incluso 35^ aggiornamento Circ. 285/2013) e alle prassi in uso	Segreteria di Direzione Affari Legali & Societari	Compliance	Comitato 22.06.2023 E CdA 29.06.2023
8	16.05.2024	Nuova definizione dei criteri di individuazione ai fini della qualifica di parti correlate: 1) Veicoli di cartolarizzazione 2) esponenti con ruolo direttivo e 3) Studi Professionali e correlato aggiornamento schede dichiarazione Soggetti Collegati persone fisiche e giuridiche in coerenza con il sistema informatico	Comitato Parti Correlate	Compliance	Comitato Parti Correlate 17.05.2024 CdA 23.05.2024

9	_____	Allineamento al nuovo organigramma e specificazione dei ruoli delle Unità Organizzative coinvolte nel processo di censimento	Comitato Parti Correlate/ Ufficio Affari Societari	Normative e Procedure Compliance	Comitato Parti Correlate 12.03.2025 CdA 17.03.2025
10		Aggiornamento relativo al censimento dei veicoli di cartolarizzazione quali parti correlate e inserito l'Allegato A1 "Modulo per la raccolta delle informazioni relative ai risk takers persone fisiche"	Comitato Parti Correlate/ Ufficio Corporate Affairs	Organization and Process Compliance	Comitato Parti Correlate 07/10/2025 CdA 09/10/2025

Sommario

1. Introduzione 5
2. Scopo del documento 5
3. Normativa di riferimento 5
4. Definizioni 7
5. Il processo di gestione delle operazioni con i Soggetti Collegati 11
6. Censimento e tenuta del Registro dei Soggetti Collegati 12
7. Limiti alle attività di rischio 14
8. Comitato Parti Correlate 15
9. Identificazione e Classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati 16
10. Processo di istruttoria e delibera 22
11. Operazioni del personale più rilevante (Risk Takers) 25
12. Obblighi di informativa esterna e segnalazioni all'Autorità di Vigilanza 26
13. Obblighi di informativa interna e di monitoraggio 26
14. Controlli 27
15. ALLEGATI 28

Allegato A - Dichiarazione in materia di Conflitti d'interesse – Persone fisiche 29

Allegato A1 - Modulo per la raccolta delle informazioni relative ai risk takers persone fisiche 42

Allegato B - Dichiarazione in materia di Soggetti Collegati -Persone giuridiche sia a fini 285 che IAS24 44

Allegato C - Assenso da parte del Sindaco assente alla deliberazione ex art. 136 TUB 50

Allegato D – Mappatura dei Soggetti Collegati 51

Allegato E - Prospetto di sintesi processi deliberativi operazioni con soggetti collegati 53

1. Introduzione

Gli interventi regolamentari dell'Autorità di Vigilanza hanno attribuito alle operazioni (di seguito "Operazioni") della Banca con le Parti Correlate e con i Soggetti Connessi (congiuntamente i "Soggetti Collegati") e alla disciplina dei conflitti di interesse un ruolo rilevante nei meccanismi di governo societario delle banche. L'intento primario è quello di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi attraverso il contrasto di eventuali abusi. La disciplina mira altresì a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Il primo presidio di tali rischi è costituito dalla definizione di **limiti prudenziali** nelle Operazioni con i Soggetti Collegati, differenziati in funzione delle diverse tipologie di soggetti e proporzionati all'intensità delle relazioni ed alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. I limiti prudenziali sono altresì integrati da apposite procedure deliberative al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative.

2. Scopo del documento

Nel presente regolamento (in seguito il "Regolamento") sono formalizzati i principi, gli adempimenti e le procedure adottate da Guber Banca SpA (di seguito la "Banca" o "Guber") al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con i Soggetti Collegati, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza. Nel Regolamento vengono pertanto delineati i principi dettati dalle Disposizioni di Vigilanza al fine della corretta individuazione dei Soggetti Collegati ed i principi alla base delle procedure trasparenti da adottare nelle Operazioni in cui essi sono coinvolti; sono definite nel prosieguo le procedure conformi a detti principi - di cui le stesse sono concreta attuazione e che la Banca sarà tenuta a seguire. Fondamentale punto di inizio per la corretta applicazione delle procedure delineate è rappresentato da una esatta mappatura dei Soggetti Collegati.

Il Regolamento forma parte integrante del Progetto di Governo Societario e le eventuali modifiche necessarie e/o opportune sono proposte e approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere vincolante del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità delle procedure.

Il presente Regolamento viene aggiornato con periodicità almeno triennale nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro, promosso dal Comitato Parti Correlate, dal Direttore Generale, coordinato dall'Ufficio Corporate Affairs con il supporto della Funzione Compliance e con il coinvolgimento del Collegio Sindacale.

Il presente documento è comunicato all'Assemblea dei Soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

La Banca pubblica sul proprio sito internet il presente Regolamento e i relativi aggiornamenti, e lo inserisce nella Relazione annuale sulla gestione in conformità con l'art. 2391-bis del codice civile anche mediante riferimento al sito stesso.

3. Normativa di riferimento

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato in particolar modo dal complesso della regolamentazione emanata in proposito dall'Autorità di Vigilanza, rappresentata dalla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, "Disposizioni di vigilanza per le banche", in particolare Parte Terza – Cap. 11, disciplinante

le "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati". Sono inoltre tenuti presenti, ai fini interpretativi, i principi sanciti dalle norme comunitarie e nazionali in materia di conflitti di interesse e operazioni con Soggetti Collegati, dalle norme e dai provvedimenti specifici del settore bancario.

La **Circolare 285/2013[1] di Banca d'Italia** richiama espressamente quanto disciplinato in materia dai seguenti articoli del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 – Testo Unico Bancario ("TUB"):

- articolo 53, comma 1, lettere b) e d), TUB in base al quale la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

- articolo 53, comma 4 TUB in base al quale: i) la Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; ii) in ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi; iii) ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;

- articolo 53, comma 4-ter TUB in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;

- articolo 53, comma 4-quater TUB in base al quale la Banca d'Italia disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;

- articolo 53, comma 4-quinquies TUB in base al quale la Banca d'Italia può prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione da parte della Banca d'Italia;

- articolo 67, comma 1, lettere b) e d), TUB, in base al quale la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

Vengono, inoltre, in rilievo le seguenti norme:

- il Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n-.1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008;

- Obbligazioni degli Esponenti bancari, ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche "TUB") e delle relative disposizioni di attuazione;

- l'art. 137, concernente i reati di mendacio e falso interno bancario;

- il Codice Civile: gli artt. 2391 e 2391-bis, in tema di interessi degli amministratori e di Operazioni con parti correlate; l'art. 2373, in tema di delibere assembleari con il voto di soggetti in conflitto di interessi; l'art. 2359, che disciplina i casi di influenza notevole; l'art. 2427, comma 1, punto 22-bis, che dispone l'indicazione in Nota Integrativa delle operazioni con parti correlate; l'art. 2634, relativo

[1] Circolare di Banca d'Italia n.285 del 2013, 41° aggiornamento e successive modifiche.

al reato di infedeltà patrimoniale;

- Circolare Banca d'Italia n. 262/2005: "Bilancio Bancario e successivi aggiornamenti - Schemi e regole di Compilazione";

- Principio contabile internazionale IAS 24 "Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate" vigente;

- l'articolo 13 del D. l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci; il documento denominato "Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria", originariamente pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel settembre 1997 e aggiornato da ultimo a settembre 2012, con particolare riferimento al "Principio 20 – Operazioni con parti collegate"2;

- CICR – Deliberazione n. 277 del 29 luglio 2008 (Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di Soggetti Collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-ter e 4-quater TUB);

- EBA/GL/2021/05: Progetto di orientamenti sulla Governance Interna del 2 luglio 2021,

- Prestiti concessi agli Esponenti aziendali e alle loro parti correlate, ai sensi dell'art. 88 della Direttiva UE c.d. CRD-V, così come disposto dall'atto di emanazione del 35° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 2013.

4. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i seguenti termini e definizioni avranno il significato di seguito specificato:

1. **"Parti Correlate":** i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca.

    a. **Gli esponenti aziendali,** si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli Amministratori e i Sindaci (inclusi quelli supplenti[3]). La definizione include il Direttore Generale e il vice Direttore Generale [4] (se presente) e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale, in quanto soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività;

    b. **Il partecipante,** si intende il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

    c. **Il soggetto**, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica,

[2] Cfr., in particolare, la versione consolidata del Basel Framework adottato dal Comitato di Basilea, BCB – *Core Principles for effective banking supervision, Principle 20 – Transactions with related parties*, https://www.bis.org/basel_framework/.
[3] ai sensi della Tavola di resoconto alla Consultazione sulla "*Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti*" pubblicata da Banca d'Italia a maggio 2021)
[4] Il presente Regolamento considera i vice direttori generali come Esponenti aziendali per le finalità relative alla disciplina "Operazioni con Soggetti Collegati"

anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

d. **una Società o un'impresa** anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole, ovvero il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata anche costituita in forma non societaria, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata. In caso di partecipazione inferiore al 20%, si considerano elementi distintivi per la classificazione di influenza notevole almeno al ricorrere di uno dei seguenti indicatori:

   - essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata anche costituita in forma non societaria,
   - partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa anche costituita in forma non societaria, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto,
   - l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" (come definite nella presente Sezione), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Ai fini degli specifici obblighi di documentazione e messa a disposizione all'Autorità di Vigilanza delle informazioni relative a prestiti concessi dalla Banca, si intende "Parte Correlata"[5]: a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o genitore di un Esponente Aziendale[6]; b) un'entità commerciale nella quale un Esponente Aziendale o suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione[7].

Non si classificano Parti Correlate i veicoli di cartolarizzazione costituiti ed operanti ai sensi della L. 130/1999 ("SPV") di cui la Banca detiene titoli (notes) pari o superiore al 20%. L'acquisto delle notes (titoli di debito) emesse da una SPV non è un acquisto partecipativo, bensì un investimento in uno strumento di debito emesso dalla SPV stessa, con diritti di rimborso e interessi a una scadenza futura. Tali investimenti, a fronte dei quali la Banca ha un credito nei confronti della SPV, sono pertanto disciplinati nel Regolamento del Credito e nella Procedura P40 di gestione del conflitto di interessi riferito alle posizioni debitorie in portafoglio. Tuttavia, ai fini della corretta valutazione degli impatti contabili e regolamentari sono analizzati prima del perfezionamento dell'investimento dalla Funzione Compliance e dalla Direzione Finance.

2. [8]**"Parte Correlata non finanziaria":** una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalla Banca e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50

[5] ai sensi dell'art. 88 paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD, recepito dal 35^ aggiornamento della Circolare n. 285 del 2013.
[6] ai sensi dell'art. 88 paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD, recepito dal 35^ aggiornamento della Circolare n. 285 del 2013. La normativa individua come perimetro l'"organo di gestione", da intendersi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, quindi, i medesimi di cui alla definizione "esponenti aziendali".
[7] Inteso come il soggetto che svolga funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

% del totale delle attività complessive[7]. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

3. **"Registri Soggetti Collegati":** indica i registri in cui sono censiti i Soggetti Collegati della Banca, nelle sezioni classificate come 136 TUB, Circolare 285, 2391e Affini, disciplinato al paragrafo 6 del presente Regolamento.

4. **"Soggetti Connessi":**

    1. le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una parte correlata; i soggetti legati ad uno o più Esponenti aziendali da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (è il caso della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia socio unico). Per la tipicità degli Esponenti della Banca, rientrano in questa categoria anche gli Studi Professionali Associati

    2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate alle lettere 2) e 3) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;

    3. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

5. **"Stretti familiari":** i parenti, anche minorenni, fino al secondo grado[9] e il coniuge (anche se separato e sino alla pronuncia della sentenza di divorzio) o il convivente more-uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo. A titolo esemplificativo si intendono Parenti di Primo grado: figli e genitori; Parenti di Secondo grado: fratelli e sorelle, nipoti e nonni.

6. **"Soggetti Collegati":** l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti Connessi a essa. (cfr. Allegato D "Perimetro Soggetti Collegati").

7. **"Affini":** La Banca, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della presente disciplina, censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia all'interno della scheda dedicata.

8. **Risk Takers:** ai sensi delle politiche in materia di remunerazione e incentivazione adottate dalla Banca, i soggetti, non già identificati come Parti Correlate la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca[10].

9. **"Controllo":** ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice Civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

[7] Va fatto riferimento: i) per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni; ii) per le imprese di assicurazione, al volere dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo parti a 10; iii) per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

[9] Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di "stretti familiari" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia.

[10] Per l'identificazione del Personale Più Rilevante sono applicati i criteri della relativa Policy di identificazione ed esclusione nonchè: ▪ i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 3 lettere a), b) e c) della direttiva CRD V (e ripresi nel 37° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 285 – Sezione 1, Paragrafo 6); ▪ i criteri qualitativi e quantitativi previsti specificatamente dal Regolamento delegato (UE) del 25 marzo 2021, n. 923 (Regulatory Technical Standards on the criteria to identify all categories of staff whose professional activities have a material impact on the institutions' risk profile).

a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa[11];

b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

10. **"Influenza notevole":** il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata anche costituita in forma non societaria, senza averne il controllo.

    L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

    In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata anche costituita in forma non societaria; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa anche costituita in forma non societaria, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto[12];

iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" – lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

11. **"Intermediari vigilati"**: le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza.

12. **"Amministratore Indipendente":** l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17 dello Statuto sociale nonché dall'art. 26 TUB ovvero dalla normativa tempo per tempo in vigore.

[11] Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

[12] Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

13. **"Dirigenti con responsabilità strategiche":** soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività delle entità, compresi gli amministratori dell'entità stessa. Conformemente alle previsioni della Circolare di Banca d'Italia n. 262 sono inclusi fra i dirigenti con responsabilità strategica anche i membri del Collegio Sindacale.

14. **"Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati" o, per brevità "Comitato":** il comitato endoconsiliare composto da soli Amministratori Indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, ad inizio di ogni mandato, determina il numero dei componenti e nomina i membri dello stesso, previa verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza. Il Comitato resta in carica per tutta la durata del mandato consiliare, fatta salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato esercita le funzioni che la normativa di tempo in tempo in vigore gli attribuisce nonché quelle indicate nel presente Regolamento. Il funzionamento del Comitato è disciplinato dal Regolamento sul Funzionamento del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati.

15. **"Attività di rischio":** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni[13];

16. **"Fondi Propri":** l'aggregato definito ai sensi della Parte Due del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR);

17. "**Operazione con Soggetti Collegati**": la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati:

i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;

ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;

iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "*collateral*" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;

iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

18. **"Operazione di maggiore rilevanza"**: cfr. definizione, Capitolo 9, del presente Regolamento;

19. **"Operazione di minore rilevanza"**: cfr. definizione, Capitolo 9, del presente Regolamento;

20. **"Operazione ordinaria"**: cfr. definizione, Capitolo 9, del presente Regolamento:

21. **Proponente:** il dipendente o l'unità organizzativa della banca che istruisce l'operazione in conflitto di interessi**.**

5. Il processo di gestione delle operazioni con i Soggetti Collegati

Le fasi procedurali previste per la gestione delle operazioni con i Soggetti Collegati afferiscono a:

[13] Cfr. la Parte Quattro CRR nonché infra la Sezione II, paragrafo 2

1. definizione del perimetro dei Soggetti Collegati: identificazione e censimento dei Soggetti Collegati nei registri del sistema informativo SiBank in uso alla banca e monitoraggio periodico del relativo elenco, compreso l'aggiornamento del relativo registro presente nella intranet per la verifica ex ante delle operazioni con Soggetti Collegati gestite fuori dal sistema informativo di Allitude spa;
2. identificazione della controparte come Soggetto Collegato da parte della funzione che propone l'operazione ("Funzione Proponente") attraverso l'interrogazione in Intranet aziendale (App presente nella Home-Page). L'Ufficio Banking Services è incaricato di caricare l'archivio aggiornato, estratto da SiBank, a seguito degli aggiornamenti effettuati nei diversi registri su input degli Uffici Corporate Affairs e HR Operation, quest'ultimo limitatamente al registro del personale più rilevante (risk takers)";
3. determinazione del controvalore dell'operazione in esame da parte della Funzione Proponente con il supporto della Funzione Risk Management;
4. valutazione da parte della Funzione Risk Management circa l'eventuale superamento dei limiti alle attività di rischio fissati per il medesimo insieme di Soggetti Collegati (cfr. Capitolo 7 "Limiti alle attività di rischio - Limiti prudenziali alle attività di rischio" del presente Regolamento); in caso di superamento dei limiti alle attività di rischio l'operazione non può essere conclusa;
5. verifica di eventuali casi di esenzione e deroga da parte della Funzione Proponente in particolare:
    a) valutazione circa le caratteristiche dell'operazione in esame affinché possa essere considerata "ordinaria" con il supporto della Funzione Compliance;
    b) valutazione circa il controvalore dell'operazione rispetto alla soglia di esiguità con il supporto della Funzione Risk Management;
    c) verifica se l'operazione in esame possa essere ricondotta o meno ad una Delibera Quadro con il supporto dell'Ufficio Corporate Affairs.
6. Qualora l'operazione in esame non sia esente e si tratti quindi di operazioni a maggiore rilevanza o minor rilevanza non ordinaria o ai sensi dell'art 136 TUB o dell'art 2391 c.c., come oltre definite, l'Ufficio Corporate Affairs, su input della Funzione Proponente, comunica al Comitato la necessità di dare avvio ad un processo di analisi dell'operazione e si applicano le procedure deliberative illustrate nel prosieguo.

Qualora l'operatività specifica rientri in un ambito per il quale sia implementato ed utilizzato un workflow (piattaforma SiBank), i dati rilevanti dell'operazione sono puntualmente registrati nell'applicativo da parte della Funzione Proponente.

6. Censimento e tenuta del Registro dei Soggetti Collegati

La Banca censisce i propri Soggetti Collegati con le modalità "light" del così detto "cliente potenziale" prima e indipendentemente dal fatto di avere instaurato relazioni creditizie o di altra natura, sulla base delle schede esemplificative allegate al presente Regolamento. Inoltre, è affidato al Comitato il potere di identificare e qualificare, mediante specifica delibera, quali "Soggetti Collegati" quei soggetti che, pur non rientrando formalmente nella definizione di Soggetti Collegati di cui al paragrafo 4.5., sostanzialmente possano essere ricondotti alla definizione normativa di Soggetti Collegati in quanto Soggetti Connessi per via delle caratteristiche della Banca o dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti che possono configurare un'interconnessione rilevante diretta o indiretta con una parte correlata (a titolo esemplificativo, quei casi in cui viene evidenziata, anche per la rilevanza d'affari e parentali riscontrata da specifico esame,

la sussistenza di un progetto imprenditoriale unitario e ben definito tra i soggetti coinvolti determinando, pertanto, l'esistenza di un controllo di fatto, diretto o indiretto o congiunto, da parte delle Parti Correlate, sui predetti Soggetti Connessi).

Il censimento è effettuato anche ex post, al momento dell'instaurazione di rapporti con nuovi clienti non già censiti come Soggetti Collegati, ma per i quali si possa presumere, in base a indici fattuali e alle informazioni in possesso della Banca, che vi siano rapporti di collegamento.

Nel seguito si illustra il processo del censimento:

a. L'Ufficio Corporate Affairs identifica le Parti Correlate ai sensi delle definizioni di cui al presente Regolamento e trasmette a queste ultime le Schede per la relativa compilazione, mettendo per conoscenza la Funzione Compliance del perimetro individuato.

   L'Ufficio Securitisations monitora i Veicoli nei quali la banca detiene notes e trasmette alla Compliance il report periodico di monitoraggio ai fini del controllo delle operazioni di investimento e di potenziali conflitti d'interesse.

b. Ciascuna Parte Correlata compila la Scheda sotto la propria responsabilità, avendo cura di fornire aggiornamenti ogniqualvolta vi fossero delle variazioni, e le trasmette all'Ufficio Corporate Affairs, anche mediante il tramite dell'Ufficio Securitisations.

c. L'Ufficio Corporate Affairs, sulla base delle informazioni in proprio possesso (es. pubblici registri), verifica la completezza delle Schede compilate e, in caso di difformità, provvede ad acquisire la Scheda corretta.

d. L'Ufficio Corporate Affairs archivia tutte le Schede compilate dalle Parti Correlate e le trasmette all'Ufficio Banking Services per l'inserimento nel sistema informatico bancario.

e. Concluso l'inserimento a sistema, l'Ufficio Banking Services aggiorna la intranet aziendale con il nuovo perimetro soggettivo aggiornato nella sezione dedicata a cui hanno accesso tutti i dipendenti.

f. L'Ufficio Banking Services estrae dal sistema informatico i Registri dei Soggetti Collegati che vengono portati annualmente alla conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che il censimento ha cadenza annuale, fatto salvo l'obbligo di ogni Parte Correlata di trasmettere in ogni momento la propria Scheda aggiornata in caso di variazioni. Di ogni aggiornamento rilevante del Registro Soggetti Collegati viene data informativa al primo Consiglio di Amministrazione utile.

I sistemi informativi in uso devono consentire di verificare preventivamente alla conclusione di qualsiasi operazione le eventuali Operazioni con Soggetti Collegati attraverso l'attivazione di uno specifico *alert* a beneficio del Proponente dell'operazione stessa. A tal riguardo, per la configurazione del sistema informativo della Banca, si precisa quanto segue:

- Per le operazioni che transitano dal SIBank è previsto un *alert* specifico;

- Per le operazioni che transitano nel gestionale NPE è previsto un alert specifico;

- Per le operazioni in K4F di factoring e anticipi su crediti erariali è prevista la verifica formalizzata nell'ods n. 16 del 2025 mediante interrogazione dei registri presenti in SIBank e allegazione della relativa videata;

- Per i flussi implementati in via informatica è necessario inserire evidenza del controllo effettuato sulla Intranet;

- Per le assunzioni del personale, la Direzione HR verifica la sezione sulla Intranet.

Il Proponente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Direzione Corporate & General Affairs gli esiti dei controlli svolti, qualora questi evidenzino che la controparte dell'operazione che si intende realizzare sia un Soggetto Collegato. In tal caso la Direzione Corporate & General Affairs effettua un ulteriore controllo e in caso di esito positivo della verifica, informerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato il quale a sua volta darà avvio alle procedure descritte nel prosieguo.

7. Limiti alle attività di rischio

Limiti Prudenziali

Il Consiglio di Amministrazione definisce il livello di propensione al rischio della Banca connesso all'operatività con Soggetti Collegati in coerenza con il profilo strategico e organizzativo della stessa.

In ogni caso l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i seguenti limiti prudenziali in relazione ai Fondi Propri consolidati di Guber.

<table>
<tr><th>Esponenti aziendali</th><th>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</th><th>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</th><th>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</th></tr>
<tr><td rowspan="5">5%</td><td colspan="3">Parti correlate non finanziarie</td></tr>
<tr><td>5%</td><td>7,50%</td><td>15%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Altre parti correlate</td></tr>
<tr><td>7,50%</td><td>10%</td><td>20%</td></tr>
</table>

Modalità di calcolo

Le attività di rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Vengono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni[14]. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri né le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR[15]. Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la Banca ha un investimento significativo, se la Banca è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Banca non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'art. 471 CRR.

[14] Cfr. Parte Quattro CRR. Si rammenta che, in base alla disciplina sulle grandi esposizioni, le garanzie personali e reali finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinchè il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione

[15] Le esposizioni non comprendono: a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento; b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima; c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infra giornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi

Nel caso in cui tra la Banca e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la Parte Correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. La Direzione che viene a conoscenza di tale superamento, lo segnala prontamente al Comitato, alla Funzione Compliance e alla Funzione Risk Management, qualora non sia uno dei presenti soggetti ad aver individuato il superamento. La Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali nei quali sono riportate le delibere degli organi aziendali.

L'Ufficio Planning & Control effettua con cadenza trimestrale (e in ogni caso ogni qual volta siano dichiarate variazioni nei dati) controlli volti a individuare eventuali casi di superamento passivo al fine di avviare le sopra cennate procedure di comunicazione e di rientro.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca, per il tramite della Funzione Risk Management e la Funzione Compliance, valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) ai sensi di quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, la Banca, con il supporto della Funzione Risk Management, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

All'interno del complessivo framework di Risk Appetite (RAF), la Banca è tenuta a rispettare, con le modalità previste nella rispettiva politica in materia, il livello di massima propensione al rischio che, a livello individuale, può essere assunto nell'operatività verso Soggetti Collegati, in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca.

8. Comitato Parti Correlate

La Banca ha istituito il Comitato Parti Correlate costituito da soli Amministratori Indipendenti.

Sulle operazioni che non siano esenti dagli iter deliberativi previsi nei successivi paragrafi, il Comitato è sempre tenuto a rilasciare un parere preventivo e motivato, espresso all'interno dei verbali delle proprie sedute, sui seguenti aspetti:

- sull'interesse della Società al compimento dell'operazione;
- sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, nel caso in cui sia negativo, è vincolante.

Il parere è favorevole o favorevole con osservazioni quando:

- manifesta la condivisione dell'operazione;
- pur in presenza di alcuni elementi di dissenso, fornisce l'indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- le indicazioni a cui è subordinata la conclusione o l'esecuzione dell'operazione siano effettivamente rispettate; in tal caso l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione dell'operazioni da rendere agli organi aziendali;

Il Comitato - o uno o più componenti dallo stesso delegati - partecipa alle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati, al Proponente e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

I Consiglieri componenti del Comitato sono "non correlati" quando sono diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate o Soggetti Connessi ovvero quando non abbiano interessi, per conto proprio o di terzi, nell'operazione.

I componenti del Comitato che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione sono tenuti a darne notizia agli altri Consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Tali Consiglieri non partecipano al processo decisionale del Comitato relativo all'operazione per la quale abbiano un interesse.

9. Identificazione e Classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati

Identificazione

Il Proponente, ossia il soggetto che, per conto della Banca, è competente a proporre - inclusi rinnovi e/o cessazioni – operazioni (tipicamente le funzioni di *business)*, verifica preventivamente se la controparte rientri o meno nel perimetro dei Soggetti Collegati. La verifica deve essere effettuata mediante la consultazione del Registro Soggetti Collegati, se del caso con il supporto dell'Ufficio Corporate Affairs o della Funzione Compliance.

Classificazione

Al fine di classificare correttamente un'operazione, il Proponente seguirà quanto di seguito prescritto.

Costituiscono Operazioni con Soggetti Collegati le transazioni che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Ai fini della presente procedura, si considerano Operazioni con Soggetti Collegati anche le operazioni, concluse con tali soggetti, che abbiano in seguito dato luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

AMBITO DI OPERATIVITÀ	OPERATIVITÀ DI DETTAGLIO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTROVALORE
Finanziamenti Attivi	- ***Operazioni di impiego in ambito tesoreria****:* controvalore dell'operazione - ***Operazioni afferenti al Soggetto Collegato come garante* (garanzie ricevute)**: valore della garanzia • (nelle garanzie di natura personale: limite dell'impegno assunto dal garante Soggetto Collegato con il contratto di garanzia; • nelle garanzie di natura reale, il valore del bene dato dal Soggetto Collegato in garanzia) ***- Operazioni afferenti alla gestione del credito* (classificazione delle posizioni in default e all'interno dei crediti in default)**: controvalore dell'esposizione a rischio individualmente intesa ***- Passaggi a perdita***: controvalore dell'esposizione contabilizzata a perdita comprensiva di tutte le componenti economiche negative annesse contabilizzate
Acquisto/vendita di crediti	-***Operazioni di acquisto di singoli crediti o di portafogli***: prezzo richiesto per l'acquisto; -***Operazioni di vendita di singoli crediti o di portafogli***: valore contabile del credito/dei crediti.
Garanzie	l'acquisizione da parte della Banca di garanzie rilasciate da Soggetti Collegati.
Credito	gli accordi transattivi, le rinunce, totali o parziali al credito o alle garanzie in misura non proporzionale all'estinzione del credito.
Mandati di gestione di crediti	-***Assegnazione a Guber Banca di mandati di gestione di crediti***: valore nominare dei portafogli in gestione; -***Conferimento da parte di Guber di mandati di gestione di crediti***: ammontare delle *fee* richieste.
Veicoli di cartolarizzazione riconducibili o coinvestiti da un soggetto collegato (ivi compresa la qualità di notaholder)	-***Sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari emessi dal Veicolo*** – Valore nominale degli strumenti oggetto di sottoscrizione/acquisto; -***Vendita/trasferimento/altre operazioni sugli strumenti finanziari emessi dal Veicolo*** – valore contabile degli strumenti finanziari interessati.

Operazioni su strumenti finanziari emessi da Soggetti Collegati sui portafogli di Proprietà	**Sono incluse solo le *operazioni effettuate con Soggetti Collegati sul Mercato Primario*:** controvalore dell'investimento/ disinvestimento (Emittente titolo = parte correlata), calcolato come capitale nominale moltiplicato per il prezzo.
Operazioni di raccolta	*Depositi passivi/ pronti contro termine passivi*: valore nominale dell'operazione;
Operazioni su beni e servizi non finanziari/non di investimento/ non di pagamento/ non di natura strettamente commerciale (acquisto o vendita di beni, prestazioni da fornitori e consulenze professionali)	***Ciclo passivo:*** • ammontare oggetto del contratto o dell'ordine ovvero, • ammontare incassato/ pagato (fatturato del Soggetto Collegato) ***Ciclo attivo:*** • ammontare oggetto del contratto o dell'ordine ovvero, • ammontare incassato/ pagato (fatturato al Soggetto Collegato)
Sottoscrizione di contrattualistica con oggetto i rapporti di lavoro	**Comprende i rapporti di lavoro con i dipendenti e con i collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato** (ad es. contratti di consulenza, di lavoro a progetto, di collaborazioni coordinate e continuative, stage): • Per le consulenze spot: controvalore del contratto di consulenza ovvero, in alternativa, stima del costo della consulenza (basata sulla tariffa oraria moltiplicata per numero di ore previste di consulenza) • Per rapporti/consulenze continuativi: controvalore su base annua del costo fisso aziendale e/o, controvalore su base annua del costo aziendale della componente di incentivazione (stimando il raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati alla risorsa)
Assegnazione di remunerazioni e incentivazioni	**Comprende, con riferimento alla struttura retributiva, la componente fissa, la componente di incentivazione (di breve e di medio/ lungo periodo) e il trattamento previsto nel caso di scioglimento del rapporto che non rientra nei casi di esenzione**: controvalore del costo aziendale riferito alla componente fissa e di incentivazione della Remunerazione

Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati (esenzioni generali):

1. quelle effettuate con o tra società controllate in modo totalitario;
2. i compensi corrisposti agli Esponenti aziendali o ai Dirigenti con responsabilità strategiche se conformi alle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
3. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "*collateral*" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
4. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia;

5. le fidejussioni rilasciate dall'Esponente in favore della Banca a garanzia di affidamento di soggetto che non risulta avere i requisiti di Soggetto Collegato.

Le operazioni con Soggetti Collegati si distinguono, sulla base della rilevanza, in:

- **operazioni di Maggiore Rilevanza[16] -** l'operazione con Soggetti Collegati in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, individuati dall'Allegato B della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 2013 e applicabili a seconda della specifica operazione, superi la **soglia del 5%** dei Fondi Propri:

  – "Indice di rilevanza del controvalore": dato dal rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Se le condizioni economiche dell'operazione:

    - sono determinate, il controvalore dell'operazione è: *i)* per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; *ii)* per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile e *iii)* per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
    - dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

  – "Indice di rilevanza dell'attivo": utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie (acquisizione, fusione, scissione e cessione di ramo d'azienda) dato dal rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

  Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

  Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

  i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

  ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

  Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

  i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

  ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

In ogni caso, se le operazioni sono tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore al fine del calcolo della soglia di rilevanza.

- **operazioni di Minore Rilevanza -** l'operazione conclusa dalla Banca con un Soggetto Collegato diversa da quella di maggiore rilevanza, il cui controvalore è compreso tra 100.000,01 Euro e il 5% dei Fondi Propri.

<u>Per tali tipologie di operazioni trovano applicazione le modalità di gestione descritte nel successivo Capitolo 10 del presente Regolamento.</u>

[16] Cfr. Circolare 285, Allegato B "Metodologie di calcolo per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza"

In coerenza con le Disposizioni di Vigilanza, per le seguenti operazioni non si applicano le procedure deliberative previste dal presente Regolamento. Ad esse si applicano invece i limiti alle attività di rischio di cui al Capitolo 7, nonché gli obblighi di registrazione e gli adempimenti informativi al fine di consentire un adeguato monitoraggio delle stesse:

- **operazioni di importo esiguo**, ossia, quelle il cui controvalore non supera la soglia di rilevanza pari a 100.000,00 Euro. La soglia relativa alle operazioni di importo esiguo deve essere riferita al controvalore di ciascuna operazione. Nel caso siano realizzate più operazioni di importo esiguo simultaneamente o con modalità tali da far ritenere che le stesse siano state realizzate con l'intento di eludere la soglia di rilevanza sopra indicata, le stesse sono da considerarsi cumulativamente. In tal caso dovrà essere valutata anche la condotta del Soggetto Collegato al fine di individuare eventuali comportamenti scorretti.
- **operazioni ordinarie,** ossia l'operazione di Minore Rilevanza conclusa dalla Banca con un Soggetto Collegato rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard[17]. Nel definire tali operazioni, si tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività della Banca[18], oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte con caratteristiche compatibili rispetto all'operazione compiuta. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

La Banca considera come ordinarie non solo le operazioni che rientrano nelle attività tipiche svolte dalla Banca, ma anche le operazioni concluse nell'ambito delle attività di natura strumentale necessarie alla gestione (a titolo di mero esempio, acquisto di beni e servizi strumentali, come autovetture, servizi di pulizia, arredi, etc.).

A tal riguardo, al fine di stabilire in concreto l'ordinarietà o meno delle singole operazioni, la Banca applica i seguenti criteri:

1. natura della controparte;
2. oggetto dell'operazione: si considerano, tra quelle ammesse al mutuo riconoscimento ex art. 1 del TUB, le sole operazioni con Soggetti Collegati che rientrino tra le principali attività generatrici di ricavi, caratterizzate da relativa semplicità dello schema economico-contrattuale;
3. ricorrenza della tipologia di operazione: si considerano, per ciascuna delle tipologie di operazioni indicate al punto che precede, solo quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo;
4. dimensione: si considerano solo le Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza;
5. termini e condizioni contrattuali dell'operazione: si considerano solo le operazioni con Soggetti Collegati le cui caratteristiche negoziali non si discostino dalle condizioni standard prevalenti di mercato.

La Banca considera le condizioni applicate alle singole operazioni come equivalenti a quelle di mercato o standard qualora siano disponibili elementi oggettivi di riscontro ovvero parametri in grado di comprovare

[17] Ai fini del presente Regolamento, si considera che un'operazione sia conclusa a "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" quando le condizioni rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:
- sono equivalenti a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- sono basate su tariffe regolamentate;
- sono basate su prezzi imposti;
- sono praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

[18] L'estraneità dell'oggetto dell'operazione, la non ricorrenza del tipo di operazione, le dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla banca, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali, le anomale caratteristiche della controparte rispetto al tipo di operazione compiuta costituiscono indici di anomalia che possono indicarne la non ordinarietà.

che l'operazione risulti di interesse per la Banca. Gli elementi oggettivi di riscontro sussistono sempre se le condizioni praticate sono uguali a quelle previste nei confronti della generalità della clientela.

Le operazioni si realizzano a condizioni di mercato/standard in linea di massima quando tali condizioni sono:

1. analoghe a quelle praticate a controparti (comparables) che non siano componenti del perimetro soggettivo dei Soggetti Collegati con riferimento ad operazioni aventi analoghe caratteristiche per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc.;
2. desumibili da prontuari, tariffari, tabelle merceologiche, accordi quadro, ecc. ovvero applicate sulla base di condizioni definite ed imposte per legge;
3. praticate in operazioni analoghe da parte di "competitors", ove disponibili.

Le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali applicate all'operazione rispetto a quelle standard o di mercato devono essere adeguatamente motivate dall'opportunità e dalla convenienza economica di realizzare l'operazione stessa.

L'ordinarietà e l'economicità dell'operazione deve essere illustrata per determinare l'interesse economico della Banca alla realizzazione dell'operazione nonché la convenienza della relazione con la controparte nel suo complesso; in questo senso devono essere forniti utili elementi ad evidenza dei parametri utilizzati nell'ambito della valutazione, in relazione alla tipologia di operazione.

- **operazioni oggetto di delibere quadro**, ossia, l'operazione conclusa dalla Banca con un Soggetto Collegato riconducibile a categorie omogenee e sufficientemente determinate ricomprese in apposite delibere quadro. Le delibere quadro devono rispettare i seguenti requisiti:
  - validità annuale;
  - determinazione di un ammontare massimo di tali operazioni cumulativamente considerato;
  - adozione della procedura deliberativa corrispondente all'ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerato (operazioni di maggiore o minore rilevanza);
  - individuazione dei requisiti di omogeneità, determinatezza, e specificità delle tipologie di operazioni da ricomprendere.

Tali operazioni non sono assoggettate singolarmente alle procedure deliberative previste dal presente Regolamento.

Le operazioni con Soggetti Collegati effettuate nell'ambito della singola Delibera Quadro sono autorizzate direttamente dalle Unità Organizzative della Banca competenti, nel rispetto del Regolamento del Sistema delle Deleghe tempo per tempo in vigore.

Il soggetto che istruisce l'operazione con Soggetti Collegati verifica se la stessa rientra nell'alveo delle Delibere Quadro e richiede alla Funzione Compliance e alla Funzione Risk Management di rilasciare il proprio parere.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera Quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non potrà essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicheranno pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con Soggetti Collegati.

Per le operazioni poste in essere con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB si applicano le procedure deliberative previste nel successivo Capitolo 10 del presente Regolamento.

10. Processo di istruttoria e delibera

a. Le operazioni di natura creditizia

Operazioni di minore rilevanza

Fase pre - deliberativa

Il Proponente, dopo avere accertato - attraverso l'interrogazione dell'Applicazione Verifica Soggetti Collegati - che la controparte dell'operazione sia un Soggetto Collegato, istruisce le attività necessarie al fine della strutturazione dell'operazione come previsto nella sezione 5 del Regolamento. Qualora, in base ai dati disponibili, il Proponente ritenesse mancante la valorizzazione dello status, informa l'Ufficio Corporate Affairs al fine di effettuare detta valorizzazione.

La Direzione Proponente, inoltre:

1. Determina, con il supporto della Funzione Risk Management, il controvalore dell'operazione in esame e valuta se il controvalore dell'operazione comporta il superamento dei limiti alle attività di rischio fissati per il medesimo insieme di Soggetti Collegati individuati; qualora l'operazione determini il superamento dei limiti alle attività di rischio, questa non può essere conclusa e ne informa prontamente l'Ufficio Corporate Affairs che provvede a darne comunicazione al Presidente del CdA, al Direttore Generale e al Presidente del Collegio Sindacale;
2. Verifica se, in relazione al controvalore, l'operazione rientri tra quelle di minore rilevanza e ne informa l'Ufficio Corporate Affairs al fine di rilevare il corretto iter.

Compiuti gli adempimenti previsti, il Proponente trasmette all'Organo deliberante affinché prosegua nell'iter di delibera secondo l'ordinario sistema delle deleghe interne e pertanto:

a) se l'organo deliberante è un responsabile di Direzione / Ufficio/Servizio questi, prima della delibera, provvede ad inviare la pratica all'Ufficio Corporate Affairs e, per conoscenza, al Direttore Generale;

b) se l'organo deliberante è il Direttore Generale, il Comitato crediti o il Consiglio di Amministrazione, il Proponente provvede ad inviarla all'Ufficio Corporate Affairs.

L'Ufficio Corporate Affairs dà notizia dell'operazione al Comitato che si attiva in seguito per richiedere al Proponente di provvedere a predisporre una relazione che dia conto dei seguenti elementi:

1. il tipo, i termini e le condizioni dell'operazione;
2. il procedimento valutativo seguito;
3. la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
4. gli eventuali rischi per la Banca;
5. i pareri delle Funzioni di Risk Management e Compliance in merito all'operazione.

Le informazioni devono pervenire al Comitato almeno tre giorni prima della data in cui gli stessi sono chiamati ad esprimersi. In caso di urgenza, i termini non si applicano purché sia assicurato che la documentazione venga fornita nella seduta del Comitato.

Il Comitato valuta la completezza della documentazione e delle informazioni ricevute e, laddove lo ritenga necessario o opportuno, può acquisire ulteriori elementi su specifici aspetti dell'operazione richiedendole alle Divisioni/Funzioni coinvolte; inoltre, preliminarmente verifica e chiarisce la natura della correlazione e valuta l'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, esprimendo al soggetto deliberante, prima che questo si pronunci, un motivato parere vincolante all'interno dei verbali del Comitato. Ove, in sede di esame, venissero riscontrate

lacune o inadeguatezze, il Comitato dovrà rappresentare le stesse all'interno del verbale suddetto al fine di consentire all'organo deliberante di adottare gli eventuali correttivi.

Fase deliberativa

L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza è di competenza dell'organo aziendale deputato sulla base dell'ordinario Regolamento del Sistema di Deleghe interno, fermi restando, ai fini creditizi, i limiti deliberativi operanti relativamente ai "gruppi di rischio" nonché le previsioni di vigilanza, tempo per tempo vigenti, in materia di concentrazione dei rischi e grandi rischi.

A tal riguardo il soggetto deliberante richiede l'intervento ex ante della Funzione Compliance e della Funzione Risk Management per valutare la conformità del processo e la congruità dell'operazione.

L'organo/il soggetto competente delibera sull'operazione di Minore Rilevanza fornendo adeguata e formalizzata motivazione in merito a:

1. l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
2. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a supportare tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Durante la votazione dell'operazione, se in seduta consiliare, gli Amministratori o i soggetti coinvolti nel rapporto con la parte collegata saranno tenuti ad astenersi.

Qualora il soggetto deliberante sia diverso dal Consiglio di Amministrazione, tale soggetto, tramite il Direttore Generale, dovrà fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una informativa trimestrale relativa alle operazioni concluse e alle loro principali caratteristiche.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dal Comitato, il soggetto deliberante rigetta l'operazione.

Operazioni di maggior rilevanza

Fase pre - deliberativa

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicano le regole descritte al precedente paragrafo "operazioni di minore rilevanza", oltre a quanto di seguito specificato.

Il Comitato è coinvolto nella fase delle trattative e in quella di istruttoria dal Proponente, tramite l'Ufficio Corporate Affairs, almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo (natura dell'operazione e della correlazione, condizioni, anche economiche, e modalità esecutive dell'operazione, procedimento valutativo seguito, interesse e motivazioni sottostanti ed eventuali fattori di rischio per la Banca), con la facoltà di chiedere direttamente informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria.

In caso di parere condizionato a rilievi da parte del Comitato, l'Ufficio Corporate Affairs richiede un parere preventivo anche al Collegio Sindacale, al quale va resa tempestiva e completa informativa sull'operazione. Al parere reso dal Collegio Sindacale si applicano le previsioni dettate per il parere del Comitato.

Fase deliberativa

Il Direttore Generale, con il supporto della Funzione Proponente, trasmette un'adeguata e completa informativa sulle operazioni, corredata dal parere vincolante del Comitato, dalle valutazioni della Funzione Compliance e della Funzione Risk Management e – eventualmente – dal parere del Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione che delibera sull'operazione in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:

1. l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;

2. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard di mercato.

Durante la votazione dell'operazione gli Amministratori coinvolti nel rapporto con il soggetto collegato saranno tenuti ad astenersi.

Gli elementi idonei a supportare tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera. Il verbale della deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione deve riportare adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato.

Ferma restando la competenza assembleare a deliberare su operazioni con Soggetti Collegati nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione non può approvare le Operazioni di Maggiore Rilevanza in caso di parere contrario del Comitato.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce inoltre all'Assemblea dei Soci, annualmente, una completa informativa sulle operazioni compiute, per le quali il Comitato o il Collegio Sindacale abbiano formulato significative osservazioni.

b. Le Operazioni aventi natura diversa da quella creditizia

Qualora un'Operazione con Soggetti Collegati non sia di natura creditizia, il Proponente responsabile della medesima, dopo avere accertato - attraverso un'interrogazione dell'Applicazione Verifica Soggetti Collegati - che la controparte dell'operazione sia un Soggetto Collegato, predispone la proposta di delibera da sottoporre all'Organo deliberante competente, inviando l'originale all'Ufficio Corporate Affairs e copia per conoscenza al Direttore Generale.

A tali operazioni sono applicabili le stesse regole e i medesimi criteri definiti con riferimento alla fase pre-deliberativa e deliberativa previste per le operazioni di maggiore e minore rilevanza di natura creditizia.

c. Le Operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti ex art. 136 TUB

Nel caso in cui un'operazione con Soggetti Collegati rientri anche nel campo di applicazione dell'art. 136 del TUB ("Obbligazioni degli esponenti bancari"), la relativa deliberazione deve essere assunta nel rispetto di quanto previsto di seguito.

Le operazioni di Minore rilevanza che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure interne tempo per tempo vigenti, previa informativa scritta, da parte del Proponente, per il tramite dell'Ufficio Corporate Affairs, al Comitato da coinvolgere in fase pre-deliberativa mediante trasmissione di un flusso informativo completo e tempestivo. Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare l'operazione all'unanimità e con il voto favorevole espresso da tutti i membri del Collegio Sindacale e previo parere favorevole del Comitato.

Il Sindaco eventualmente assente alla seduta del Consiglio di Amministrazione deve essere informato della delibera assunta ricevendo la documentazione relativa; inoltrerà quindi il proprio parere al segretario del Consiglio di Amministrazione, prima che l'operazione sia compiuta o che l'affidamento sia reso operativo (Allegato C).

Su impulso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Ufficio Corporate Affairs provvede a raccogliere anche i pareri preventivi della Funzione Compliance e della Funzione Risk Management e li sottopone al Consiglio di Amministrazione in fase di delibera.

La delibera del Consiglio di Amministrazione fornisce adeguata motivazione in merito:

a) all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;

b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

d. Le Operazioni di competenza assembleare

Se la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea.

e. Operazioni ex 2391 c.c.

Nei casi di interesse ex art. 2391 c.c., l'Amministratore deve fornire informativa agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Banca in ordine al compimento dell'operazione.

Inoltre, in relazione ad operazioni in cui l'Amministratore abbia un interesse in conflitto con quello della Banca, l'art. 53.4 T.U.B. ha introdotto l'obbligo di astensione dell'Amministratore interessato. In particolare, l'art. 53.4 T.U.B., prevede che – fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, cod. civ. – gli Amministratori debbano astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

La violazione di tale obbligo è sanzionata in via amministrativa a norma dell'art. 144-sexies, TUB.

Qualora la competenza deliberativa sia delegata a un amministratore, il soggetto delegato è tenuto ad investire il Consiglio di Amministrazione e ad astenersi dal compiere l'atto qualora sia portatore di un interesse. In caso di delega ad un organo collegiale, la competenza può rimanere in capo all'organo delegato, nel rispetto delle previsioni degli artt. 2391 c.c. e 53.4 T.U.B.

L'organo delegato è tenuto ad investire il Consiglio di Amministrazione qualora lo stesso – a causa dell'eventuale astensione di più amministratori interessati – non sia in condizioni di esprimere la maggioranza dei voti richiesti.

In caso di operazioni delegate a soggetti diversi da un amministratore, l'eventuale esistenza di un interesse rilevante di un componente del Consiglio di Amministrazione non comporta l'attrazione dell'operazione alla competenza deliberativa del Consiglio stesso.

* * * * *

Si rimanda al contenuto dell'Allegato E al presente Regolamento al fine di un quadro di sintesi dei diversi iter deliberativi previsti per i processi di istruttoria e delibera delle diverse fattispecie di operazioni con i soggetti collegati.

11. Operazioni del personale più rilevante (Risk Takers)

Al fine di restringere il più possibile il rischio di conflitto di interesse, la Banca richiede al personale "più rilevante" ("Risk Taker"), come individuato nella "Policy per l'individuazione e l'esclusione del Personale più Rilevante", di dichiarare qualora si trovino, nello svolgimento dei propri compiti, ad avere direttamente o indirettamente un proprio interesse, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca, in modo da permettere alle strutture aziendali della Banca di porre in essere le azioni necessarie a evitare tali situazioni di conflitto.

Al fine di presidiare tale ambito, la Direzione HR, in collaborazione con la Funzione Compliance, provvede a raccogliere ed inviare la scheda per la raccolta informazioni e dati e il relativo aggiornamento annuale dei risk takers (cfr. Allegato A1).

Una volta raccolte le schede compilate questa vengono inviate dalla Direzione HR all'Ufficio Banking Services al fine dell'aggiornamento del sistema informativo, al pari dei Soggetti Collegati, restando inteso che l'iter deliberativo per operazioni con questi soggetti prevede unicamente la menzione del particolare rapporto di correlazione. Eventuali variazioni intercorse nel perimetro del personale più rilevante vengono tempestivamente comunicate dalla Direzione HR all'Ufficio Banking Services.

Nel caso il risk takers abbia il potere di deliberare l'operazione nella quale si trovi in conflitto d'interesse dovrà richiedere l'intervento del soggetto deliberante di grado successivo nella scala dei poteri delegati di quel processo.

12. Obblighi di informativa esterna e segnalazioni all'Autorità di Vigilanza

In attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, le attività di rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate alla stessa, a cura dell'Ufficio Accounting & Regulatory Reporting, con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione fornisce informazioni su:

1. l'identità dei Soggetti Collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la Parte Correlata e la Banca e tra la Parte Correlata e i relativi Soggetti Connessi;
2. l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;
3. le singole operazioni di maggior rilevanza;
4. tutti i movimenti effettuati nel corso dell'anno solare con i Soggetti Collegati.

La Segnalazione di Vigilanza delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati ha per oggetto tutte le esposizioni per cassa (ad esempio, finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate) ascrivibili al Soggetto, sia nei casi in cui esso sia l'unico intestatario del rapporto, sia nei casi in cui risulti cointestatario unitamente ad altri soggetti, indifferentemente dalla eventuale natura di Soggetto Collegato rivestita dai cointestatari. A livello individuale, oltre alla segnalazione trimestrale delle attività di rischio, sono previste anche le segnalazioni relative alle Operazioni con Soggetti Collegati nonché alle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Non rientrano nel flusso informativo le Operazioni Esigue.

Informativa di Bilancio - L'informativa di bilancio relativa alle parti correlate (Parte H nota integrativa) deve contenere le informazioni richieste dallo IAS 24 e dalla circolare 262 di Banca d'Italia:

- Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- Informazioni sulle transazioni con parti correlate.

13. Obblighi di informativa interna e di monitoraggio

Il Direttore Generale fornisce con cadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione, a cui partecipano gli Amministratori Indipendenti e il Collegio Sindacale, informativa su tutte le tipologie di operazioni con Soggetti Collegati concluse anche da parte degli altri soggetti deliberanti previsti dal Regolamento del Sistema delle Deleghe.

Il Direttore Generale, per conto del Consiglio di Amministrazione, fornisce con cadenza annuale all'Assemblea dei Soci informativa su tutte le tipologie di operazioni con Soggetti Collegati concluse nell'anno precedente.

Il Collegio Sindacale è invitato a partecipare ad ogni seduta del Comitato pertanto è tempestivamente aggiornato sulle operazioni con Soggetti Collegati di minore e maggiore rilevanza.

14. Controlli

La Banca si è dotata di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale contesto:

- Il Collegio Sindacale, organo con funzione di controllo, sorveglia con particolare attenzione l'applicazione della descritta procedura, in primis durante le sedute del CdA alle quali partecipa, ma anche con il supporto della Funzione Risk Management e della Funzione Compliance, ognuno per le rispettive competenze.

- La Funzione Compliance verifica nel continuo l'aderenza della procedura all'evoluzione della normativa. Inoltre, ad esso è affidato il compito di verificare l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti della regolamentazione interna. Con riferimento ai controlli ex-ante, la Funzione Compliance predispone un piano di controlli di secondo livello volti a verificare la conformità dei processi alla normativa regolamentare. I controlli ex ante di secondo livello posti in essere dalla Funzione si focalizzano sull'analisi delle linee guida e della normativa interna di processo al fine di verificare che siano chiaramente definiti i ruoli e le responsabilità e che siano previsti tutti i meccanismi operativi e/o i controlli di linea che assicurino:

- la corretta individuazione dei Soggetti in conflitto d'interesse, la completezza del Perimetro, l'integrità delle informazioni in esso contenute, e la loro disponibilità a livello di sistema informativo;

- la completa identificazione di tutte le operazioni poste in essere con Soggetti in conflitto d'interesse, la loro corretta qualificazione e classificazione (secondo le regole stabilite da questo Regolamento) e l'instradamento nel corretto percorso deliberativo;

- il rispetto degli obblighi di informativa e trasparenza;

- la tempestività e l'integrità dei flussi informativi previsti;

- Con riferimento ai controlli ex-post, la Funzione Compliance effettua controlli di secondo livello volti a monitorare il rispetto - da parte dei responsabili di ogni singola fase del processo - degli obblighi stabiliti dalla normativa interna in relazione alle operazioni con i soggetti in conflitto di interessi che compongono il Perimetro.

- La Funzione Risk Management cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali (cfr. Capitolo 7 del presente Regolamento) e la congruità delle operazioni.

- La Funzione Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca.

- Il Comitato Parti Correlate svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici gestionali.

15. ALLEGATI

Allegato A: Modulo per la raccolta delle informazioni relative alle Parti Correlate persone fisiche

Allegato A1: Modulo per la raccolta delle informazioni relative ai risk takers persone fisiche

Allegato B: Modulo per la raccolta delle informazioni relative alle Parti Correlate persone giuridiche

Allegato C: Bozza lettera di assenso all'operazione da parte di Sindaco Effettivo

Allegato D: Mappatura dei Soggetti Collegati

Allegato E: prospetto di sintesi dei processi deliberativi delle operazioni con Soggetti Collegati

Allegato A - Dichiarazione in materia di Conflitti d'interesse – Persone fisiche.

Spettabile

Denominazione società

Indirizzo

CAP *Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione*

Oggetto: Scheda riepilogativa per dare seguito agli adempimenti previsti:

- **dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (33° Aggiornamento del 23/06/2020 della Circolare n. 285 del 17/12/2013 – Capitolo 11 Parte *III*)[19] – di seguito anche "Disposizioni Soggetti collegati ex circolare 285"**
- **dal Principio Contabile Internazionale (IAS) n. 24 in materia di Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate[20] – di seguito anche "Principio contabile IAS 24"**
- **dall'art. 136 D. lgs. 385/1993[21] - di seguito anche "art. 136 TUB"**
- **dall'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V) – di seguito anche "Disposizioni ex CRD V"[22]**

Io sottoscritto, come di seguito identificato, ai fini degli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative sopra citate, segnalo quanto di seguito indicato e mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca delle modifiche e/o integrazioni che intervenissero in proposito.

Dichiaro inoltre di aver preso visione della specifica informativa, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali) riportata in allegato e di aver reso le dichiarazioni in essa previste.

---

[19] Le Disposizioni di Vigilanza Prudenziale emanate dalla Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati hanno stabilito appositi limiti prudenziali per le attività di rischio e procedure deliberative aggravate per le obbligazioni assunte dalla Banca nei confronti dei c.d. **soggetti collegati**, intendendo con tale definizione l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a quest'ultima connessi.

[20] La **finalità del Principio contabile IAS24** è di assicurare che il bilancio di un'entità contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale - finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati influenzati dall'esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti, inclusi gli impegni.

[21] **L'art. 136, TUB**, prevede che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo. La violazione di tale divieto è punita, a norma del comma 3 del medesimo articolo, con la sanzione della reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 206 a Euro 2.066.

[22] **L'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V),** prevede che "i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta", prescrivendo a tal fine di utilizzare una specifica definizione di parte correlata.

Cognome e Nome	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Residente a	
C.F.	
In qualità di **esponente aziendale**[23] (*specificare la carica ricoperta selezionando dalla lista*)	❒ Presidente del Consiglio di Amministrazione ❒ Amministratore ❒ Presidente del Collegio Sindacale ❒ Sindaco effettivo ❒ Sindaco supplente (*) ❒ Direttore ❒ Condirettore ❒ Vice Direttore
In qualità di **dirigente con responsabilità strategica** [24] (**) (*specificare il ruolo ricoperto)*	

(*) questa carica rileva solo ai fini dell'art. 136 TUB – compilare solo le sezioni corrispondenti

(**) questa carica rileva solo ai fini del Principio cantabile IAS 24 – compilare solo le sezioni corrispondenti

[23] Rientrano nella definizione di **esponente aziendale**: "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, [..]". La definizione, pertanto, comprende gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti.
"**I componenti dell'organo di gestione**" ai fini delle Disposizioni ex CRD V vengono a coincidere con la definizione di esponenti aziendali ai fini della Circolare 285/2013.
Con particolare riferimento a:
e) **Sindaci supplenti**: sono chiamati a svolgere la funzione di controllo solo nel momento in cui subentrano ai sindaci effettivi.
I sindaci supplenti NON sono da considerarsi nel perimetro di interesse del Registro dei Soggetti Collegati ai sensi della Circolare 285 e del Registro delle Parti Correlate ai fini IAS24. Tuttavia i medesimi soggetti devono essere compresi nel perimetro ex art. 136 TUB.
f) **Condirettore**: rientra nella definizione di esponente aziendale in quanto svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale.
g) **Vice Direttore**: la singola banca dovrà valutare, caso per caso, in funzione del profilo di ruolo e delle deleghe effettivamente assegnate, l'opportunità di considerarlo quale parte correlata, sulla base della definizione sopra riportata.

[24] I **dirigenti con responsabilità strategiche** sono i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società. Come linea guida, rientrano tra questi soggetti: Il Direttore Generale, Il Vice Direttore Generale, componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e i dirigenti che riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale.

SEZIONE PRIMA

Tale sezione comprende le informazioni rilevanti ai fini delle seguenti fonti normative:

- **Disposizioni Soggetti collegati ex circolare 285**
- **Principio contabile IAS 24**
- **Art. 136 TUB**

***

A) Società o altre imprese costituite in forma non societaria controllate dal dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto ai sensi dell'art. 23 del TUB) [25]

Informazione rilevante ai fini: ✓ **Disposizioni Soggetti collegati ex circolare 285** ✓ **Principio contabile IAS 24** ✓ **Art. 136 TUB**			
Denominazione sociale	**Sede Legale**	**Partita IVA**	**% di controllo**

[25] Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza Tit. II, Cap. 3, Sez. II § 4, rilevano come **obbligazioni indirette** anche le obbligazioni contratte da società ove l'esponente aziendale abbia una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB. Rientrano nella **nozione di controllo, ai sensi dell'articolo 23 TUB**: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.
Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

B) Altre società delle cui obbligazioni il dichiarante sia tenuto a rispondere personalmente ed illimitatamente (compresi gli studi professionali associati)[26]

Informazione rilevante ai fini: ✓ **Art. 136 TUB**		
Denominazione sociale	**Sede legale**	**Partita IVA**

C) Altri casi di obbligazioni indirette[27]

Informazione rilevante ai fini: ✓ **Art. 136 TUB**		
Denominazione sociale	**Sede legale**	**Partita IVA**

[26] Le Istruzioni di Vigilanza Tit. II, Cap. 3, Sez. II § 4 stabiliscono che **l'art. 136 TUB** si applica **anche quando obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente**. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o per azioni della quale l'esponente sia socio accomandatario;
- società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista (nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 2325 comma 2 c.c.)

A tale ipotesi si aggiunge anche il caso in cui obbligato o contraente sia l'unico socio di una SRL uni personale, quando si verificano le condizioni per cui la responsabilità del socio diventa illimitata ex art. 2462 comma 2 c.c.

[27] Trattasi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di casi di trust ovvero di società di persone riferite a strettissimi familiari dell'esponente dove gli effetti economici sono di fatto riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo.

D) Stretti familiari del dichiarante[28]

D1) Strettissimi familiari

Informazione rilevante ai fini: ✓ **Disposizioni Soggetti collegati ex circolare 285** ✓ **Principio contabile IAS 24** ✓ **Art. 136 TUB[29]**			
Tipologia del rapporto familiare	**Nome e cognome del familiare**	**Luogo e Data di nascita del familiare**	**Codice Fiscale del Familiare**
Figli del dichiarante sia maggiorenni che minorenni (anche se non conviventi)			
Coniuge, anche se legalmente separato, o convivente more uxorio			
Figli del coniuge o convivente more uxorio sia maggiorenni che minorenni (purchè conviventi)			

[28]Sono considerati **stretti familiari ai fini delle Disposizioni in tema di Soggetti collegati ex Circolare 285**:

- i **parenti fino al secondo grado**
  - **Genitori e figli** del dichiarante (1° grado)
  - **Nonni e nipoti** (figli dei figli) **Fratelli e sorelle** (2° grado)
- il **coniuge**: rientra nella definizione anche se legalmente separato e sino alla pronuncia della sentenza di divorzio;
- il **convivente more-uxorio**: rientra nella definizione anche il convivente di fatto. In tal caso fa fede la dichiarazione della parte correlata o, laddove esistente, l'iscrizione presso gli uffici dell'Anagrafe;
- I **figli del coniuge o del convivente more uxorio**.

[29] La disciplina in questione si applica anche in relazione alle **obbligazioni "indirette"**, per tali intendendosi le fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'esponente) o giuridica — diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

D2) Stretti familiari

Informazione rilevante ai fini: ✓ **Disposizioni Soggetti collegati ex circolare 285** ✓ **Principio contabile IAS 24**			
Tipologia del rapporto familiare	**Nome e cognome del familiare**	**Luogo e Data di nascita del familiare**	**Codice Fiscale del Familiare**
Genitori del dichiarante			
Figli del coniuge o convivente more uxorio sia maggiorenni che minorenni (non conviventi)			
Fratelli e sorelle del dichiarante (anche se non conviventi)			
Nonni (genitori dei genitori) e Nipoti (figli dei figli) del dichiarante (anche se non conviventi)			

E) Società o altre imprese costituite in forma non societaria controllate dagli stretti familiari del dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)

Informazione rilevante ai fini: ✓ **Disposizioni Soggetti collegati ex circolare 285** ✓ **Principio contabile IAS 24**				
Nome e cognome familiare	**Denominazione sociale**	**Sede Legale**	**Partita IVA**	**% di controllo**

F) Altri soggetti fiscalmente a carico del dichiarante/del coniuge/del convivente (non ricompresi tra gli stretti familiari) [30]

Informazione rilevante ai fini: ✓ **Principio contabile IAS 24**			
Tipologia del Legame	**Nome e cognome soggetto a carico**	**Luogo e Data di Nascita**	**Codice Fiscale**

G) Società o altre imprese costituite in forma non societaria controllate dagli altri soggetti fiscalmente a carico del dichiarante/del coniuge/del convivente (controllo diretto, indiretto o congiunto)

Informazione rilevante ai fini: ✓ **Principio contabile IAS 24**				
Nome e cognome soggetto a carico	**Denominazione sociale**	**Sede Legale**	**Partita IVA**	**% di controllo**

[30] **Il Principio contabile IAS 24** considera familiari stretti quei soggetti che ci si attende possano influenzare o essere influenzati dal dichiarante nei loro rapporti con l'entità che redige il bilancio, tra cui:

- I figli e il coniuge o il convivente;
- I figli del coniuge o del convivente; e
- Altri soggetti fiscalmente a carico del dichiarante o del coniuge o del convivente.

Si tratta quindi di specificare in questa sezione (sezione E) eventuali ulteriori soggetti a carico del dichiarante o del coniuge o del convivente che non rientrino tra gli stretti familiari già indicati sopra ed eventuali società controllate da questi ultimi (sezione F).

H) Affini del dichiarante[31]

Informazione rilevante ai fini: ✓ **Disposizioni Soggetti collegati ex circolare 285 (le informazioni sono da inserire solamente nel Registro Affini)**			
Tipologia del rapporto familiare	**Nome e cognome dell'affine**	**Luogo e Data di nascita dell'affine**	**Codice Fiscale dell'affine**
Genitori del coniuge (suoceri)			
Nonni del coniuge			
Nipoti del coniuge (figli dei figli del coniuge)			
Cognati (fratelli/sorelle del coniuge)			

_____, lì _____

_____

Firma del dichiarante

[31] Benché non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della disciplina ex circolare 285, ciascuna Banca censisce come stretti familiari di una Parte Correlata anche **gli affini sino al 2° grado** e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. A tal fine tali informazioni devono essere censite **solamente nel Registro Individuale Affini.**

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Per affini fino al 2° grado si intendono pertanto:

- Genitori del coniuge (suoceri)
- Nonni del coniuge
- Nipoti del coniuge (figli dei figli)
- Fratelli e sorelle del coniuge

Si precisa che tali informazioni non rilevano ai fini del Principio contabile IAS 24.

SEZIONE SECONDA

Tale sezione comprende le informazioni rilevanti ai fini delle **Disposizioni ex CRD V.**[32]

A) Stretti familiari del dichiarante ai fini delle Disposizioni ex CRDV

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome del familiare	Luogo e Data di nascita del familiare	Codice Fiscale del Familiare
Coniuge/Convivente more uxorio/partner registrato ai sensi del diritto nazionale[33]			
Figli del dichiarante sia maggiorenni che minorenni (anche se non conviventi)			
Genitori del dichiarante			

[32]Si intendono **riconducibili ai componenti dell'organo di gestione** della Banca ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa in esame:

a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un membro dell'organo di gestione (stretto familiare);
b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o un suo stretto familiare di cui alla lettera a):

- detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa;
- occupa posizioni dirigenziali o è membro dell'organo di gestione.

[33] nel nostro ordinamento è assente una definizione di "partner registrato ai sensi del diritto nazionale" ma si ritiene che in tale nozione possano essere ricompresi:

- il coniuge anche se legalmente separato (sino alla sentenza di divorzio)
- il partner registrato ai sensi della legge 76/2016 (Legge Cirinnà) che disciplina le unioni civili
- il convivente registrato all'anagrafe e risultante parte dello stesso stato.

B) Società o altre imprese costituite in forma non societaria nelle quali il dichiarante detiene una partecipazione qualificata[34] uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale può esercitare un'influenza significativa[35]

Denominazione sociale	Sede Legale	Partita IVA	% Quote/Azioni

C) Società o altre imprese costituite in forma non societaria nelle quali il dichiarante occupa posizioni dirigenziali[36] o è membro dell'organo di gestione[37]

[34] Per "**partecipazione qualificata**" indica una Partecipazione, diretta o indiretta, in un'impresa che rappresenta almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa. A tali fini non si tiene conto delle azioni e dei diritti rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, purché non superiori al 2 % del capitale dell'impresa partecipata. Rientrano tra le partecipazioni qualificate, al ricorrere dei requisiti sopra indicati e in presenza di un legame durevole, le seguenti fattispecie:

a) il possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell'attività ovvero a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare;
b) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di equity di cui al precedente punto a), comportino per la banca, il gruppo bancario e/o gli intermediari finanziari l'impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o un'influenza notevole su un'impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante;
c) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per la banca, per il gruppo bancario e/o gli intermediari finanziari l'assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa. Non si considerano partecipazione le azioni o quote di capitale di cui una banca e/o gli intermediari finanziari, per effetto dei medesimi contratti, abbia acquisito la titolarità senza assumere il relativo rischio economico o i cui diritti di voto possano essere esercitati, a propria discrezione, dalla controparte.

[35] Per l'"**influenza significativa**", in assenza di una definizione specifica, si richiama quanto previsto dalla circolare 285/2013 in materia di **influenza notevole.** L'Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole.

[36] Per "**posizioni dirigenziali**" si intendono da ricomprendere i dirigenti con responsabilità strategiche come definiti ed individuati alla nota n. 6.

[37] Si rammenta che "**I componenti dell'organo di gestione**" ai fini delle Disposizioni ex CRD V vengono a coincidere con la definizione di esponenti aziendali ai fini della Circolare 285/2013 (cfr. nota 5).

Denominazione sociale	Sede Legale	Partita IVA	Carica rivestita dal dichiarante

D) Società o altre imprese costituite in forma non societaria nelle quali uno stretto familiare del dichiarante detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale può esercitare un'influenza significativa

Nome e cognome familiare	Denominazione sociale	Sede Legale	Partita IVA	% Quote/Azioni

E) Società o altre imprese costituite in forma non societaria nelle quali uno stretto familiare del dichiarante occupa posizioni dirigenziali o è membro dell'organo di gestione

Nome e cognome familiare	Denominazione sociale	Sede Legale	Partita IVA	Carica rivestita dallo stretto familiare

_____, lì _____

_____

Firma del dichiarante

Informativa inerente al censimento dei soggetti collegati ai sensi della Disciplina di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati

In ottemperanza a quanto definito:

- dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (33° Aggiornamento del 23/06/2020 della Circolare n. 285 del 17/12/2013 – Capitolo 11 Parte *III*) – di seguito anche "Disposizioni Soggetti collegati ex circolare 285"
- dal Principio Contabile Internazionale (IAS) n. 24 in materia di Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate – di seguito anche "Principio contabile IAS 24"
- dall'art. 136 D. lgs. 385/1993 - di seguito anche "art. 136 TUB"
- dall'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V) – di seguito anche "Disposizioni ex CRD V"

la Banca è tenuta a fornire alle parti correlate e, per il tramite di esse, ai soggetti connessi alle parti correlate, adeguata informativa in ordine all'avvenuto censimento delle medesime nell'ambito del perimetro dei soggetti collegati.

A tale perimetro soggettivo saranno infatti applicate le disposizioni normative di cui al Capitolo 11 Parte III della Circolare n. 285 del 17/12/2013 s.m.i., unitamente alle ulteriori discipline sopra richiamate emanate dalla Banca sull'argomento e alle ulteriori disposizioni interne di cui al Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e del Regolamento di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse.

***

In relazione agli obblighi di informativa qui richiamati, io sottoscritto, come sopra identificato, mi impegno a comunicare ai soggetti, di cui al presente modello di attestazione, che l'avvenuto censimento dei medesimi nell'ambito del perimetro dei soggetti collegati comporta l'assoggettamento delle operazioni a vario titolo compiute dagli stessi con le società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca al rispetto della normativa di Vigilanza e delle ulteriori disposizioni interne emanate dal Gruppo in conformità alla Disciplina Prudenziale.

_____, lì _____

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

_____

Firma del dichiarante

Allegato A1 - Modulo per la raccolta delle informazioni relative ai risk takers persone fisiche

Guber Banca SpA
Via Corfù 102
25124 Brescia

Dichiarazione ai sensi del Regolamento delle Operazioni con Soggetti Collegati della Banca in materia di conflitti di interesse del personale più rilevante

Risk Taker senza delega *DICHIARANTE

A) Società controllate e sottoposte ad influenza notevole del Risk Taker[38]

Ragione Sociale	Sede legale	Codice Fiscale	Quota % Proprietà

B) Situazione familiare ("stretti familiari": i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio, nonché i figli di quest'ultimo)**

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome del familiare	Luogo e Data di nascita del familiare	Codice Fiscale del Familiare
Coniuge o convivente more uxorio (ivi compresi i figli di questo)			
Genitori e figli del dichiarante (anche se non conviventi)			

[38] "**controllo**", ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (3); b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
"**influenza notevole**", il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto (1); (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Fratelli e sorelle del dichiarante (anche se non conviventi)			
Nonni e Nipoti (figli dei figli) del dichiarante (anche se non conviventi)			

**primo grado: figli e genitori; secondo grado: fratelli, sorelle, nipoti e nonni.

C) Società controllate dagli Stretti familiari del dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)

Denominazione sociale	P.IVA	Codice fiscale/N° iscrizione registro imprese	Familiare controllante

*come individuato dalle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione della Banca in tempo per tempo in vigore.

Dichiaro che i dati indicati sono corretti e veritieri, di essere consapevole delle conseguenze legali e disciplinari in caso di dichiarazioni mendaci e contestualmente mi obbligo a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni e aggiornamenti che dovessero successivamente intervenire

Con la presente dichiaro di aver letto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata alla presente e aver messo disposizione ai miei stretti familiari la predetta informativa sul trattamento dei dati in occasione della raccolta dei dati a loro relativi.

Luogo, data

Firma del dipendente/dichiarante

Si allega Informativa al Trattamento dei dati.

GUBER

Allegato B - Dichiarazione in materia di Soggetti Collegati -Persone giuridiche sia a fini 285 che IAS24

Spettabile

Guber Banca spa

Via Corfù 102

25124 Brescia (BS)

RAGIONE SOCIALE	
sede legale	
partita IVA	
dati identificativi del Legale Rappresentante	
NOME e COGNOME	
luogo di nascita	
data di nascita	
residente a	
C.F.	

Scheda riepilogativa per dare seguito agli adempimenti previsti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

(33° Aggiornamento del 23/06/2020 della Circolare n. 285 del 17/12/2013 – Capitolo 11 Parte *III*)[39]

Io sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante della Società sopra identificata, ai fini degli adempimenti previsti dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, segnalo quanto di seguito indicato e mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca delle modifiche e/o integrazioni che intervenissero in proposito.

Dichiaro, inoltre, di aver preso visione della specifica informativa, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali) riportata in allegato e di aver reso le dichiarazioni in essa previste.

A) Società controllate dalla società dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)[40]

[39] Le Disposizioni di Vigilanza Prudenziale emanate dalla Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati hanno stabilito appositi limiti prudenziali per le attività di rischio e procedure deliberative aggravate per le obbligazioni assunte dalla Banca nei confronti dei c.d. **soggetti collegati**, intendendo con tale definizione l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a quest'ultima connessi.

[40] Rientrano nella **nozione di controllo, ai sensi dell'articolo 23 TUB**: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.
Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

Denominazione sociale	Sede legale	P.IVA	% di controllo

_____, lì _____

_____

Firma del Legale Rappresentante

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Spettabile

Guber Banca spa

Via Corfù 102

25124 Brescia (BS)

RAGIONE SOCIALE	
sede legale	
partita IVA	
dati identificativi del Legale Rappresentante	
NOME e COGNOME	
luogo di nascita	
data di nascita	
residente a	
C.F.	

Scheda riepilogativa per dare seguito agli adempimenti previsti dal Principio Contabile Internazionale (IAS) n. 24 in materia di Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate[41]

Io sottoscritto come sopra identificato, fornisco – assumendomi ogni conseguente responsabilità – l'elenco delle situazioni che rientrano nell'applicazione ai sensi del Principio Contabile Internazionale IAS24. e mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca delle modifiche e/o integrazioni che intervenissero in proposito.

Dichiaro inoltre di aver preso visione della specifica informativa prevista per gli Esponenti aziendali, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali) e di aver reso le dichiarazioni in essa previste.

[41] La **finalità del principio contabile IAS24** è di assicurare che il bilancio di un'entità contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale- finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati influenzati dall'esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti, inclusi gli impegni

A) Società controllate dalla Società dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)[42]

Denominazione sociale	Sede legale	P.IVA	% dei diritti di voto in assemblea ordinaria

B) Società collegate e le joint venture[43] della Società dichiarante

Denominazione sociale	Sede legale	P.IVA	% dei diritti di voto in assemblea ordinaria

C) Società controllate dalle Società di cui alla lettera B

Denominazione Società controllante	Denominazione Sociale Società controllata	Sede legale	P.IVA	% dei diritti di voto in assemblea ordinaria

[42] Con riferimento alla **nozione di controllo diretto o indiretto** si faccia riferimento al **principio contabile IFRS 10.** Per quanto concerne alla nozione di **controllo congiunto** si faccia riferimento al **principio contabile IFRS 11**

[43] Con riferimento alla nozione di collegamento e Joint venture si faccia riferimento al **principio contabile IAS 28**

D) Società che ha un'influenza notevole[44] **sulla Società dichiarante**

Denominazione sociale	Sede legale	P.IVA	% dei diritti di voto in assemblea ordinaria della Società dichiarante

E) Joint Venture di una delle Società di cui alla lettera D

Denominazione sociale Società di cui alla lettera D	Denominazione Sociale Joint venture	Sede legale	P.IVA	% dei diritti di voto in assemblea ordinaria

F) Società controllate dalle Società di cui alla lettera D

Denominazione Società controllante	Denominazione Sociale Società controllata	Sede legale	P.IVA	% dei diritti di voto in assemblea ordinaria

[44] Per quanto concerne la nozione di "**influenza notevole**" si faccia riferimento alla nozione di collegamento prevista nel principio contabile **IAS 28**

G) Piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società dichiarante (a titolo esemplificativo: Fondi pensione)

Denominazione Del Fondo	Sede legale	Codice Fiscale/P.IVA

_____, lì _____

_____

Firma del Legale Rappresentante

Allegato C - Assenso da parte del Sindaco assente alla deliberazione ex art. 136 TUB

Assenso da parte del Sindaco assente alla deliberazione

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Guber Banca SpA

Descrizione della operazione deliberata:

_____
_____
_____
_____

Il sottoscritto ……. Sindaco Effettivo, assente alla seduta di Codesto CdA del …….. della Guber Banca SpA, dichiara di approvare, ai sensi dell'articolo 136 T.U.B. ed art. 2391 CC la seguente delibera:

_____
_____
_____
_____
_____

……..……., ……

(Luogo e data)

……..……

(Firma)

GUBER

Allegato D – Mappatura dei Soggetti Collegati

	DEFINIZIONE	GUBER BANCA S.P.A.
PARTI CORRELATE	1. ***Esponenti aziendali***	**Si intendono gli Amministratori e i Sindaci (inclusi quelli supplenti) oltre al direttore generale (se presente) e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.**
	2. ***Partecipanti***	**Azionisti (persone fisiche e giuridiche)**
	3. ***Soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri***	**N/A**
	4. ***Società o imprese, anche costituita in forma non societaria, su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole***	
	5. ***Con riferimento ai prestiti concessi dalla Banca, Società italiane o estere nelle quali un esponente aziendale o il suo coniuge, il suo partner registrato ai sensi del diritto nazionale, suo figlio o un suo genitore 1) detenga una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità; 2) eserciti un'influenza notevole; 3) occupi posti dirigenziali o 4) sia membro dell'organo di gestione.***	**Con riferimento ai prestiti concessi dalla Banca, Società italiane o estere nelle quali un esponente aziendale o il suo coniuge, il suo partner registrato ai sensi del diritto nazionale, suo figlio o un suo genitore 1) detenga una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità; 2) eserciti un'influenza notevole; 3) occupi posti dirigenziali o 4) sia membro dell'organo di gestione.**

SOGGETTI CONNESSI	• ***Società e imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata***	**Società o imprese controllate dagli esponenti aziendali e dagli azionisti**
	• ***Soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata***	**Persone fisiche o giuridiche che controllano gli azionisti persone giuridiche**
	• ***Stretti familiari di una parte correlata e società o imprese controllate da questi ultimi***	**Stretti familiari di amministratori, sindaci, azionisti:** - **coniuge** - **convivente more uxorio** - **figli del coniuge o del convivente more uxorio** - **genitori** - **figli** - **sorelle/fratelli** - **nonni** - **nipoti (figli dei figli)** **e le imprese da questi controllate.**

La Banca censisce gli affini fino al secondo grado delle Parti Correlate.

GUBER

Allegato E - Prospetto di sintesi processi deliberativi operazioni con soggetti collegati

	COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	COLLEGIO SINDACALE	ORGANO DELIBERANTE
OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	**Il Comitato:** - **è coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo;** - **esprime al Consiglio di Amministrazione un parere motivato sull'interesse della banca al compimento dell'operazione.**	**Laddove il Comitato rilasci un parere negativo o condizionato al compimento dell'operazione, il Collegio Sindacale rilascia un parere preventivo al fine della delibera di competenza del Consiglio di Amministrazione.**	**Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare in merito alle operazioni di Maggiore Rilevanza.**
OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	**Il Comitato esprime al Consiglio di Amministrazione un parere motivato sull'interesse della banca al compimento dell'operazione.**	**n/a**	**L'organo deliberante è identificato sulla base del sistema delle deleghe della banca.**
OPERAZIONI ORDINARIE	**Il Comitato riceve un flusso informativo aggregato di tipo ex post, su base annuale**	**n/a**	**L'organo deliberante è identificato sulla base del sistema delle deleghe della banca.**
OPERAZIONI EX ART. 136 TUB	**Il Comitato riceve un flusso informativo completo e tempestivo sull'operazione**	**Il Collegio Sindacale è chiamato a votare, ai sensi dell'art. 136 TUB**	**Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare in merito alle operazioni ex art. 136 TUB**